

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 aprile 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 23.

**Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia.** (21R00048) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 24.

**Norme in materia di turismo itinerante.** (21R00049)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 34.

**Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale.** (21R00058)..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 35.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale).** (21R00059) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 36.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali).** (21R00060) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2021, n. 37.

**Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.** (21R00061)..... Pag. 8


#### REGIONE SICILIA

LEGGE 14 ottobre 2020, n. 23.

**Modifiche di norme in materia finanziaria.** (21R00044)..... Pag. 15

LEGGE 21 ottobre 2020, n. 24.

**Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo.** (21R00042). . . . . Pag. 16





## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 23.

**Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 117 Speciale del 7 agosto 2020)*

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 23

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 31/9 del 15 luglio 2020;

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

legge regionale 5 agosto 2020 n. 23;

Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA ARBERESHE DI VILLA BADESSA  
FRAZIONE DEL COMUNE DI ROSCIANO (PE) E CONTRIBUTO STRAORDINARIO A  
SOSTEGNO DELLA DIOCESI ORTODOSSA RUMENA D'ITALIA.

#### Art. 1.

##### *Oggetto e finalità*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del principio di tutela delle minoranze linguistiche espresso dall'art. 6 della Costituzione ed in armonia con i principi affermati nelle Convenzioni europee ed internazionali in materia di tutela delle minoranze e delle diversità linguistiche e culturali, promuove interventi finalizzati alla valorizzazione della comunità etnica linguistica di origine arbereshe presente nel territorio del Comune di Rosciano quale elemento caratterizzante la cultura abruzzese, in attuazione del riconoscimento effettuato dalla Provincia di Pescara.

2. Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, linguistico, religioso, demoetnoantropologico e liturgico della comunità arbereshe, la Regione sostiene iniziative intese a garantirne la conservazione, il recupero e lo sviluppo dell'identità culturale, promuovendo, altresì, tutte le iniziative e gli incentivi per la permanenza della popolazione nei luoghi di origine e per l'approfondimento delle ragioni della loro identità.

#### Art. 2.

##### *Modalità attuative*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi al Comune di Rosciano ed ai soggetti di cui all'art. 4 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche, demoetnoantropologiche e religiose caratteristiche della comunità;

b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;

c) la costituzione e la valorizzazione di musei locali, di centri di studio e cooperative di servizio mirate a tale specifica attività;

d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della comunità;

e) lo sviluppo di forme di solidarietà con comunità albanofone in Italia e all'estero;

f) la realizzazione di opere infrastrutturali che possano dare risalto alla tutela ed alla promozione della minoranza linguistica e della comunità arbereshe;

g) progetti di valorizzazione turistico-culturale promossi in collaborazione con altre Regioni italiane, ove siano presenti comunità etniche linguistiche di origine arbereshe.

#### Art. 3.

##### *Interventi a favore di attività didattiche*

1. La Regione favorisce attività di studio e scambio in ambito scolastico, nonché, in generale, di ricerca, informazione e divulgazione sulle tematiche riguardanti la comunità arbereshe. La Regione, inoltre, incoraggia l'apprendimento della lingua albanese, sostenendo e finanziando corsi ed altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento, nonché servizi di traduzione e di ricerca lessicografica.

#### Art. 4.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in aggiunta al Comune di Rosciano, possono accedere ai contributi di cui all'art. 2 i seguenti soggetti operanti nel territorio regionale:

a) le pro loco regolarmente costituite;

b) le istituzioni ecclesiastiche;


c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

#### Art. 5.

##### *Presentazione delle proposte*

1. I soggetti di cui all'art. 4 che intendono promuovere iniziative o manifestazioni finalizzate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono presentare progetti entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento regionale competente in materia di cultura.

2. I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredati da una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare, da un preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione dell'eventuale partecipazione finanziaria di privati o di altri enti, da un progetto preliminare e preventivo di spesa occorrente nel caso di interventi volti al recupero di monumenti o all'acquisto di edifici da destinare a sede museale ed alla realizzazione di opere infrastrutturali volte alla promozione e alla valorizzazione della comunità arbereshe.



## Art. 6.

*Modalità di finanziamento*

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute, approva la programmazione annuale degli interventi.

2. Il finanziamento dei progetti è disposto in due soluzioni:

a) il 60% in acconto, alla dichiarazione di conferma dell'intento di realizzare l'iniziativa proposta, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;

b) il 40% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta ed all'indicazione delle spese sostenute.

3. La concessione dei contributi regionali comporta, per i beneficiari, l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.

## Art. 7.

*Regolarità contabile e vigilanza*

1. La Regione Abruzzo può disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge.

2. In particolare, la Regione verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la Regione provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

## Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge, stimata per l'anno 2020 in euro 50.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo capitolo denominato «Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese» istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti».

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili). A tal fine è apporata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese» per euro 50.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91472/2 per euro 50.000,00.

3. Per gli anni successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge, si fa fronte con le risorse stanziare nell'apposito capitolo denominato «Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese», Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale, determinate ed iscritte, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

## Art. 9.

*Contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia*

1. Per l'anno 2020, nel rispetto di quanto indicato all'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo il quale le attrezzature religiose sono da considerarsi a tutti gli effetti di interesse comune, nonché in osservanza dei principi di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206

(Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), in particolare del comma 3 dell'art. 1, è autorizzato un contributo straordinario pari a euro 20.000,00 in favore della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia per far fronte alle spese per la realizzazione della chiesa sita in via Caduti per Servizio a Pescara.

2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo capitolo denominato «Contributo Straordinario in favore della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia» istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022 Missione 12, Programma 08, Titolo 1.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede attraverso la rimodulazione delle risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022 per l'annualità 2020.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/9 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

(Omissis)

**21R00048**

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 24.

**Norme in materia di turismo itinerante.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 117 Speciale del 7 agosto 2020).*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 3112 del 15 luglio 2020;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


Legge regionale 5 agosto 2021 n. 24

Norme in materia di turismo itinerante

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO*



## NORME IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni a supporto del turismo itinerante.

## Art. 2.

*Aree di sosta*

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a nonna delle disposizioni vigenti.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;

e) toponomastica della città;

f) zona free W1-FI;

g) colonnine per la ricarica elettrica;

h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area.

3. L'area di sosta è opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.

4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area è indicata con apposito segnale stradale.

5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe motivate ai limiti di cui al presente comma, fermo restando che la sosta non può superare le settantadue ore consecutive.

## Art. 3.

*Modalità di gestione delle aree*

1. I Comuni gestiscono le aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

2. Al fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decennale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

3. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'art. 2 come aree di accoglienza di Protezione Civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

## Art. 4.

*Contributi*

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'art. 2, concede, a decorrere dall'anno 2020, contributi in conto capitale ai Comuni, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio.

2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, previo avviso pubblico, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 5.000,00.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

## Art. 5.

*Modalità e criteri*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo un'equilibrata dislocazione delle aree nel territorio nonché la presenza di aree attrezzate nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di turismo.

3. L'erogazione dei contributi è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa in ragione della complessità dell'istruttoria.

## Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse del Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitolo di spesa 242421 denominato «Interventi in favore del turismo itinerante».

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 39 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2020).

3. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 2, capitolo 242421 denominato «Interventi in favore del turismo itinerante» per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720 per euro 100.000,00.

4. Per le annualità successive al 2020 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).


5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

## Art. 7.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 28 dicembre 1998, n. 162 (Norme regolamentari del turismo itinerante) è abrogata.

2. L'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) è abrogato.



## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/2 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

**21R00049**

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 34.

**Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 204 Speciale del 9 dicembre 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 34

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 38/1 del 17 novembre 2020;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

Legge regionale 7 dicembre 2020 n. 34.

**Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale.**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO*

AREE DI CONFINE: PROPOSTE E PROGETTI CONDIVISI  
PER LO SVILUPPO E L'INTEGRAZIONE TERRITORIALE

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove le attività finalizzate a rafforzare la cooperazione interregionale, al fine di:

a) sostenere e favorire l'integrazione e la crescita territoriale tra le aree di confine con particolare riferimento ai settori dello sviluppo locale, delle attività produttive, delle infrastrutture, dei trasporti, della tutela della salute, in ambito sociale e nella promozione delle identità storico-culturali;

b) individuare le più efficaci e razionali strategie di localizzazione e gestione dei servizi, nel rispetto dei criteri di tutela, valorizzazione e uso delle risorse;

c) costituire un sistema di reti per lo scambio di esperienze sui temi di interesse comune.

## Art. 2.

*Programmazione regionale*

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, individua negli atti di programmazione regionale specifici progetti, azioni e criteri di interventi diretti, anche economici, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali.

## Art. 3.

*Intese*

1. Per la finalità di cui all'art. 1, la Regione attiva tavoli paritetici di confronto e programmazione con le Regioni Lazio, Marche, Molise, allo scopo di stipulare intese volte in particolare a:

a) favorire lo sviluppo del territorio delle aree di confine perseguendo l'integrazione dei territori interessati, con programmi differenziati per le aree costiere, collinari e montane;

b) valorizzare strumenti operativi già conosciuti e collaudati, come la promozione della gestione associata di funzioni e servizi tra Comuni, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, comunque interessati allo svolgimento di una gestione programmata e coordinata, per la quale forma di esercizio di funzioni può essere valutata l'applicabilità ad enti locali appartenenti a Regioni diverse;

c) l'implementazione di forme innovative di cooperazione quali la costituzione di vere e proprie forme associative stabili di carattere sovracomunale su richiesta degli interessati;

d) riqualificare, sviluppare e creare una rete di infrastrutture e servizi, nei settori dello sviluppo economico locale, delle attività produttive, dei trasporti, della tutela della salute e in ambito sociale;

e) promuovere azioni volte a reperire finanziamenti pubblici e privati finalizzati a migliorare la qualità e le competenze professionali di tutti i soggetti (persone, imprese, pubblica amministrazione) coinvolti nei processi di promozione integrata del territorio, attraverso adeguati percorsi formativi, che consentano l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti conoscitivi e metodologici per progettare e realizzare attività finalizzate a migliorare la performance del sistema territoriale;

f) realizzare specifici marchi d'area che valorizzano beni e risorse in campo agricolo, ambientale e storico-culturale;

g) promuovere azioni volte a reperire finanziamenti pubblici e privati finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie, alla scoperta e valorizzazione di talenti legati alla realtà territoriale, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

## Art. 4.

*Procedure*

1. Le intese di cui all'art. 3 sono stipulate dalla Giunta regionale e ratificate secondo le modalità stabilite dall'art. 68 dello Statuto regionale.

2. Dell'avvio delle procedure di cui al comma 1 è data comunicazione all'Assemblea legislativa regionale. La Giunta regionale assicura altresì un'informazione costante all'Assemblea legislativa sull'attuazione delle intese.

## Art. 5.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.



## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/1 del 17 novembre 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

(*Omissis*).

**21R00058**

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 35.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 204 Speciale del 9 dicembre 2020*)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 35

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 38/3 del 17 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 7 dicembre 2020 n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO*

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1976, N. 43 (OPERE A CONTRIBUTO REGIONALE, NUOVE PROCEDURE IN MATERIA DI VIABILITÀ, ACQUEDOTTI, LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE).

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. La Regione concede contributi costanti trentacinquennali e contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione o la progettazione delle opere pubbliche di interesse delle province, dei comuni e loro consorzi, mediante programmi pluriennali sulla base delle richieste avanzate dagli enti predetti e su specifici programmi di questi.»

## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 2  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La misura del contributo costante trentacinquennale è fissata nel sette per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere.

2. All'inizio di ogni anno finanziario e comunque prima della formazione del progetto di piano annuale di opere pubbliche, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, fissa la misura del contributo costante che è pari al tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura del novanta per cento elevata al cento per cento per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, sulla spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione delle opere o per la progettazione definitiva ed esecutiva.

4. Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per revisione prezzi, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo.»

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 3  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Sono ammessi a contributo trentacinquennale la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:

- a) acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse degli enti locali;
- b) strade provinciali e comunali;
- c) ospedali, convalescenziari, luoghi di cura, edifici destinati all'assistenza della prima infanzia, degli invalidi e degli anziani, cimiteri;
- d) sedi comunali;
- e) edifici pubblici di proprietà dei comuni e delle province;
- f) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compreso l'arredamento;
- g) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;
- h) porti ed approdi di seconda categoria dalla seconda classe in poi con particolare riguardo per quelli interessati alla attività turistica ed opere a protezione delle spiagge e della fascia costiera.»

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Sono ammessi a contributo in conto capitale la costruzione, il completamento, la sistemazione ed il miglioramento delle seguenti categorie di opere:

- a) strade provinciali e comunali;
- b) acquedotti, fognature, impianti depurativi, inceneritori;
- c) edifici destinati alle scuole materne, elementari, secondarie escluso l'arredamento;
- d) edifici destinati al ricovero degli invalidi e anziani, sedi comunali e cimiteri;
- e) opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le contrade e le borgate;
- f) opere a protezione delle spiagge e delle fasce costiere.

2. Sono altresì ammessi a contributo in conto capitale gli interventi urgenti di cui all'art. 1-bis della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) non riconducibili ad eventi calamitosi.»



## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 5  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui, alle scadenze previste nei relativi contratti.

2. I contributi in capitale sono corrisposti agli enti interessati in corso di esecuzione delle opere, limitatamente ai diciannove ventesimi dell'ammontare complessivo, in base a stati di avanzamento dei lavori, previa autorizzazione dei dirigenti dei servizi e dei direttori competenti.

3. Il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relazione acclarante.»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 6  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Nell'esecuzione delle opere pubbliche di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto non previsto con la presente legge, è applicata la normativa nazionale e regionale vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche.»

## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 7  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Gli enti beneficiari dei contributi provvedono alla progettazione, all'appalto, alla direzione, alla contabilità e assistenza dei lavori, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.»

## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 8  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Il Consiglio regionale approva il piano generale dei lavori pubblici predisposto dalla Giunta regionale sulla base delle richieste avanzate dagli enti interessati, tenuto conto dei contributi concessi nei precedenti esercizi e dello stato di attuazione delle opere già finanziate.

2. Le richieste di completamento di opere iniziate e quelle relative ad interventi urgenti, ma non ancora ultimate per insufficienza di finanziamento, hanno priorità su quelle per lavori di nuova costruzione.

3. Le istanze sono inviate ai servizi regionali competenti, corredate di relazione tecnica e di apposita deliberazione con l'indicazione dell'ordine di priorità che si intende attribuire a ciascuna delle opere per le quali è chiesto il finanziamento.»

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 9  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. Gli enti interessati, per ottenere la formale concessione del contributo, presentano, per il tramite dei competenti servizi regionali, domanda diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata dal progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera e dall'atto di approvazione dell'ente, con il quale è confermata la domanda di contributo, è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è indicato con quali mezzi si intende far fronte all'eventuale spesa a proprio carico, nel caso in cui l'Istituto mutuante sia diverso dalla Cassa depositi e prestiti ovvero qualora l'importo del progetto superi quello ammesso a contributo.»

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 10  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. La Giunta regionale approva, previa istruttoria dei servizi competenti, senza limiti d'importo, le progettazioni e i progetti relativi a tutte le categorie di opere pubbliche e, se previsto, concede il contributo che può essere esteso ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera programmata, alle maggiori spese conseguenti a gare d'appalto con offerte in aumento, a revisione dei prezzi contrattuali, a riconoscimento di maggiori compensi.»

## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 12  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. La Giunta regionale, per mezzo dei servizi competenti, verifica lo stato dei lavori, il conseguimento degli obiettivi progettuali ed il rispetto della convenzione.»

## Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 13  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. La Regione, in attuazione dell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici), nei casi in cui la legislazione vigente lo prescrive, si avvale, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale, del Comitato regionale tecnico amministrativo, Sezione lavori pubblici, di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici).»

## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 18  
della legge regionale n. 43/1976*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 43/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti delle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito della missione 08, programma 01, titolo 2, della parte spesa del bilancio regionale.»

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 15.

*Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/3 del 17 novembre 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

(*Omissis*).

21R00059



LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 36.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 204 Speciale del 9 dicembre 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 36

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 38/4 del 17 novembre 2020.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 7 dicembre 2020, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1974, N. 17 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLA REGIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 8, IN MATERIA DI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO IN DIPENDENZA DI CALAMITÀ NATURALI).

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1  
della legge regionale n. 17/1974*

1. L'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. La Giunta regionale è competente per gli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse o che recano stato di pregiudizio alla pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi che l'abbiano determinato, quali scosse telluriche, alluvioni, piene, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali anche non ricadenti nell'ambito del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

2. Resta ferma la competenza statale per gli interventi a seguito di calamità dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi.»

Art. 2.

*Inserimento degli articoli 1-bis e 1-ter  
nella legge regionale n. 17/1974*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 17/1974 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. — 1. Gli interventi di cui all'art. 1 riguardano esclusivamente le seguenti categorie di opere di pubblico interesse:

a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumità;

b) ripristino del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche/sanitarie, limitatamente alle parti danneggiate dell'opera;

c) ripristino di opere idrauliche danneggiate o interventi di ripristino della sezione di deflusso;

d) interventi per il dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili ad interventi di programmazione ordinaria di settore. Gli interventi non devono in alcun modo essere imputabili a condizioni derivanti da mancata manutenzione, difetto di costruzione o inadeguatezza tecnica o a preesistenti condizioni di instabilità o di dissesto. I lavori sono ammessi fino all'importo di euro 200.000,00.

Art. 1-ter. — 1. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 1-bis provvede il servizio del Genio civile regionale territorialmente competente con le modalità stabilite negli articoli 2, 3 e 4.

2. Le richieste di intervento di enti diversi dalla Regione Abruzzo, a pena di decadenza, sono inoltrate, entro dieci giorni dall'evento calamitoso, al servizio del Genio civile regionale competente, che provvede all'istruttoria delle stesse.

3. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'art. 2 contengono un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, una descrizione con computo e quadro tecnico economico (QTE) di massima dei lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato dell'ente comunale o provinciale territorialmente competente.

4. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'art. 3 contengono un verbale di somma urgenza ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed una dichiarazione a firma dell'autorità dell'ente richiedente nella quale sia accertato che la situazione di pubblico pericolo non sia risolvibile con mezzi tecnici ed economici, a disposizione o reperibili dall'ente stesso e che per tali ragioni non risulta possibile completare le procedure di somma urgenza ai sensi del decreto legislativo 50/2016 in forma autonoma.»

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 2  
della legge regionale n. 17/1974*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 17/1974 è sostituito dal seguente:


«Art. 2. — 1. Gli interventi di urgenza riguardano le categorie di opere di cui all'art. 1-bis.

2. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1-ter ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'art. 1-ter, comma 3 ed eventuale sopralluogo del Genio civile regionale, il dirigente del servizio del Genio civile regionale territorialmente competente propone il finanziamento al direttore di Dipartimento competente al fine della concessione.»

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 2-bis  
nella legge regionale n. 17/1974*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 17/1974 è inserito il seguente:



«Art. 2-bis. — 1. Gli interventi urgenti di cui all'art. 2 sono realizzati avuto riguardo all'entità del bene esposto al pericolo incombente ed all'entità del danno ipotizzabile stimato nel numero di persone coinvolte, considerando come valore primario da salvaguardare l'incolumità delle persone secondo il seguente ordine prioritario:

a) gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;

b) le infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica privilegiando il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture stradali di livello provinciale e comunale interrotte parzialmente o totalmente, la cui scala di priorità è individuata in funzione della popolazione servita e di imminente potenziale isolamento di centri abitati, nonché di collegamento ad infrastrutture di primaria necessità quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza ed altri edifici ed opere individuati nei piani di emergenza comunali;

c) le aree in cui insistono insediamenti produttivi o impianti tecnologici di rilievo;

d) le aree sede di servizi pubblici e privati, di strutture ricettive, di impianti sportivi e ricreativi;

e) il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente o gli altri Enti diversi dalla Regione predispongono quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1-ter, con l'indicazione dettagliata di tutti gli elementi di cui al comma 1 che consentano la graduazione delle priorità da parte del direttore del Dipartimento competente ai fini della concessione del finanziamento.»

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 17/1974*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 17/1974 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui all'art. 1-ter, comma 1 ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'art. 1-ter, comma 4, per gli interventi di somma urgenza che non consentono alcun indugio e per i quali sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori riguardanti le categorie di opere di cui all'art. 1-bis, la relativa autorizzazione, previo sopralluogo da parte del servizio Genio civile regionale territorialmente competente, è richiesta, dal dirigente del servizio del Genio civile territorialmente competente, direttamente al direttore di Dipartimento competente ai fini della concessione.»

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 17/1974*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 17/1974 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Gli interventi che sono eseguiti in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e realizzati in via prioritaria direttamente dal Genio civile regionale competente ovvero dagli altri enti tramite convenzione.»

#### Art. 7

##### *Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1974*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 17/1974 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Tutti i soggetti incaricati per l'esecuzione di lavori secondo le procedure negoziate devono essere individuati tra gli operatori economici contenuti negli appositi elenchi del Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente.»

#### Art. 8.

##### *Introduzione dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 17/1974*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 17/1974 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nei limiti delle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito della Missione 09, Programma 01, Titolo 2 della parte spesa del bilancio regionale.»

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/4 del 17 novembre 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

**21R00060**

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2021, n. 37.

**Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo - Anno XLX - n. 204 Speciale del 9 dicembre  
2020)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 37

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 38/6 del 17 novembre 2020;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

Legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37

Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO*



INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO  
DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE ED ALTRE DISPOSIZIONI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali, al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la riabilitazione e il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie.

2. Agli effetti della presente legge per «dipendenze patologiche» si intendono:

- a) il disturbo da gioco d'azzardo;
- b) le dipendenze da sostanze (bevande alcoliche, tabacco, sostanze psicotrope e stupefacenti, «nuove sostanze», antidolorifici);
- c) le dipendenze tecnologiche (internet, reti sociali, smartphone, videogiochi, videopornografia, ecc.) e altre dipendenze comportamentali, come da DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali;
- d) shopping compulsivo;
- e) ipersessualità.

3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, e, in particolare, i Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.), i comuni, singoli o associati, l'ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche, gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché le strutture accreditate dalla Regione per l'erogazione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi nell'area delle dipendenze patologiche.

Art. 2.

*Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche*

1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto della Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) l'assessore regionale alla sanità o suo delegato;
- c) l'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato;
- d) il direttore del Dipartimento sanità;
- e) il direttore del Dipartimento politiche sociali;
- f) un rappresentante per ogni Azienda sanitaria locale, individuato nei responsabili dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) dei Comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;
- g) un rappresentante dei comuni, designato da ANCI Abruzzo;
- h) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- i) il direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo o suo delegato;
- j) un rappresentante del Forum del Terzo settore Abruzzo, espressione delle realtà associative operanti nell'area delle dipendenze patologiche;
- k) due delegati delle reti maggiormente rappresentative delle comunità terapeutiche;
- l) un esperto in materia di dipendenze patologiche designato dal Presidente della Giunta regionale;

m) un rappresentante delle associazioni che si occupano di tutela legale per le persone affette da GAP;

n) un rappresentante delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);

o) due studenti individuati tra i 4 Presidenti provinciali delle Consulte degli studenti, designati dalla Consulta degli studenti della Regione Abruzzo;

3. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, che ne assicura il supporto tecnico, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, e svolge le seguenti funzioni:

a) studio e monitoraggio delle dipendenze patologiche in ambito regionale e dei loro effetti in tutte le loro componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche;

b) formulazione di pareri e proposte alla Giunta regionale, anche al fine dell'elaborazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche di cui all'art. 3;

c) promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, in collaborazione con gli enti del servizio sanitario regionale, anche attraverso la creazione di un portale informatico divulgativo;

d) realizzazione di una banca dati, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, contenente le informazioni sulla tipologia di utenza che accede ai servizi erogati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3;

e) verifica dello stato di attuazione e dell'efficacia delle misure adottate dai soggetti istituzionali coinvolti e redazione di una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. L'Osservatorio assicura idonee forme di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, le forze dell'ordine, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, le associazioni antimafia, nonché con altri enti ed organismi operanti a livello nazionale nel settore della prevenzione e del trattamento delle dipendenze patologiche.

5. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 3.

*Piano regionale per la prevenzione  
e il trattamento delle dipendenze patologiche*

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali alla sanità e alle politiche sociali, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia sociosanitaria e tenuto conto delle proposte formulate dall'Osservatorio di cui all'art. 2, approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale, di seguito denominato Piano, ad integrazione del Piano regionale della prevenzione e il piano regionale del gioco d'azzardo patologico.

2. Il Piano indica le risorse di personale ed economiche per garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA). Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la Regione garantisce alle persone con dipendenze patologiche, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

3. Il Piano, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di dipendenza, definisce l'insieme degli interventi che interessano il territorio regionale in ordine alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze patologiche, nonché al trattamento, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie. In particolare, il Piano persegue i seguenti obiettivi:

a) la prevenzione e la riduzione dei rischi derivanti dalle dipendenze patologiche, mediante iniziative di informazione, educazione e sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni;

b) l'assistenza e l'orientamento dei soggetti a rischio dipendenza, anche attraverso l'attivazione di un numero verde e di un indirizzo di posta elettronica dedicati, per fornire un primo servizio di ascolto e ricevere segnalazioni e richieste di aiuto;



c) la realizzazione di percorsi di trattamento adeguati per persone affette da dipendenze patologiche, nonché di sostegno alle famiglie, mediante l'apporto della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i gruppi di automutuoaiuto;

d) il potenziamento della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) attraverso:

1) la formazione e l'aggiornamento degli operatori della rete dei Servizi territoriali per le dipendenze patologiche (Ser.D.) e delle strutture accreditate dalla Regione, preposti alla presa in carico e al trattamento di persone affette da dipendenza, nonché degli addetti all'assistenza, all'orientamento e al reinserimento socio-lavorativo;

2) l'assunzione di personale specializzato per i servizi di prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento socio-lavorativo e consulenze legali per i malati di GAP, da effettuarsi mediante procedure concorsuali;

e) la formazione e l'aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale;

f) la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017, impegnate nell'ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d'azzardo e della dipendenza dalle nuove tecnologie;

g) la promozione di attività socio-culturali e sportive finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio delle dipendenze, nonché al contrasto degli effetti da queste prodotti, in particolare nei minori e nei giovani a rischio di isolamento relazionale e sociale.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione può stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano, la Regione, i comuni e le Aziende sanitarie locali possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori dei diversi settori interessati.

#### Art. 4.

##### *Istituzione della «Giornata regionale sulle dipendenze patologiche»*

1. La Regione, nei limiti delle risorse di cui all'art. 29, istituisce la «Giornata regionale sulle dipendenze patologiche», nel corso della quale sono realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la data della giornata e definisce annualmente il programma delle iniziative, su proposta dell'Osservatorio di cui all'art. 2.

#### Art. 5.

##### *Prevenzione dalle dipendenze patologiche negli istituti scolastici*

1. All'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile alla comunità studentesca, appositi prospetti informativi finalizzati a promuovere stili di vita sani e a evidenziare i rischi e i danni connessi al consumo di sostanze e ad altri comportamenti, di cui all'art. 1, comma 2, tenuto conto delle evidenze scientifiche sulla prevenzione rivolta alla popolazione giovanile.

2. Ai fini del rafforzamento delle misure di cui al comma 1, i medesimi soggetti promuovono azioni di sensibilizzazione, formazione, sostegno e consulenza degli «educatori» (genitori, insegnanti, personale scolastico).

3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo, sulla base delle linee di indirizzo definiti dall'Osservatorio di cui all'art. 2 e ne curano la distribuzione presso gli istituti scolastici.

#### Art. 6.

##### *Sostegno al Terzo settore*

1. La Regione sostiene l'attività degli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017, che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche.

2. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, per la realizzazione di progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati.

4. La Regione, i comuni e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro, che operano per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni di cui al comma 4 dell'art. 3.

#### TITOLO II

##### **DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO E DIPENDENZA DALLE NUOVE TECNOLOGIE**

#### Art. 7.

##### *Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo:

a) per «sale da gioco» devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell'articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) per «apparecchi per il gioco lecito» devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall'art. 110, comma 6, del predetto testo unico;

c) per «luoghi sensibili» devono intendersi:

1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;

2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;

3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;

4) le caserme militari;

5) i centri di aggregazione di anziani;

6) tutti i luoghi di culto;

7) i cimiteri e le camere mortuarie;


d) per «installazione di apparecchi per il gioco lecito»: il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera b) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

e) per «concessionario»: l'operatore che possiede e fornisce alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera b), ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931, qualora lo stesso fornisca alle attività autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera b);

f) per «vetustà dell'apparecchio per il gioco lecito»: la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera b) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;

g) per «guasto dell'apparecchio per il gioco lecito»: il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera b) che lo rende inservibile al suo scopo;

h) per «subingresso»: il subentro in un'attività economica esistente a seguito di atto tra vivi, quali per trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, fusione), per gestione (affitto d'azienda), o per reintestazione di precedente titolare o per successione (decesso del titolare);



i) per «variazione di titolarità per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività»: modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio del legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato.

#### Art. 8.

##### *Campagne di informazione e sensibilizzazione*

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di cui all'art. 3, promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco illecito e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni familiari e le comunità giovanili.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente ai minori, ai giovani e agli anziani e sono finalizzate:

a) a diffondere una maggiore conoscenza delle dipendenze, delle patologie correlate e delle relative cure;

b) a favorire un utilizzo responsabile del denaro, anche al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo e delle loro famiglie;

c) a prevenire e contrastare fenomeni di disagio e devianza giovanile, favorendo l'utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie, in particolare di internet e delle reti sociali;

d) ad informare sull'esistenza di servizi pubblici di assistenza presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

e) ad informare le famiglie sui programmi che consentono l'applicazione di filtri e il blocco dei giochi illeciti in rete o di altri siti pericolosi, nonché il contingentamento dei tempi di navigazione in rete;

f) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo «No Slot-Regione Abruzzo» di cui all'art. 9.

#### Art. 9.

##### *Logo «No Slot-Regione Abruzzo»*

1. È istituito il logo regionale «No Slot-Regione Abruzzo» rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, definisce i contenuti grafici, i crateri e le modalità di rilascio e di utilizzo del logo, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca dello stesso.

3. I comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in possesso del logo di cui al comma 1, e per i soggetti che rimuovono nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito possono prevedere agevolazioni sui tributi di propria competenza nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

#### Art. 10.

##### *Esercizio del gioco lecito*

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente.

2. Le nuove autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non sono rilasciate nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.

3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall'art. 7, comma 1, lettera c), per i quali non può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

4. I comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale.

5. L'ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell'attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell'attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell'attività conseguente a procedure di sfratto.

6. Il subentrante ha diritto ad intestarsi l'autorizzazione del precedente titolare a condizione che sia in possesso dei requisiti morali e professionali e che dimostri di essere regolarmente subentrato con idonei documenti.

7. Non è richiesto il requisito della distanza di cui al comma 2 nel caso di autorizzazione ad un punto di vendita riconducibile alla categoria di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetto al rispetto delle distanze di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo).

8. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

#### Art. 11.

##### *Obblighi degli esercenti e dei gestori*

1. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito sono tenuti ad esporre in maniera visibile e accessibile al pubblico, all'ingresso e all'interno dei locali, nonché su ogni apparecchio per il gioco, materiale informativo al fine di:

a) evidenziare i rischi connessi al disturbo da gioco e i relativi danni;

b) segnalare la presenza sul territorio dei Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.);

c) diffondere la conoscenza del portale informatico di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), e del numero verde di cui all'art. 3, comma 3, lettera b);

d) diffondere un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento previsti dal Piano regionale di cui all'art. 3 e di esporre, nei propri esercizi, l'attestazione dell'avvenuta partecipazione.


3. Le Aziende sanitarie locali predispongono il materiale informativo di cui al comma 1 e organizzano i corsi di cui al comma 2, sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Osservatorio regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni sanzionatorie*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta, altresì, la sospensione dell'esercizio da dieci a sessanta giorni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.



3. In caso di violazione degli obblighi formativi di cui all'art. 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, e da euro 1.000,00 a 5.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinato al finanziamento del Piano regionale di cui all'art. 3.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive*

1. Per il periodo di imposta 2021, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta dello 0,30 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo «No Slot-Regione Abruzzo» di cui all'art. 9. La riduzione di aliquota opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ed è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1.

#### Art. 14.

##### *Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito*

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.

2. Con successivo regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000,00 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

#### Art. 15.

##### *Vigilanza e controlli*

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11.

2. La Regione e i comuni collaborano con i competenti organi dello Stato e con le forze dell'ordine nella prevenzione e nel contrasto del gioco illegale e del correlato rischio di usura, anche in relazione ai pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali, promuovendo, al tal fine, l'adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti.

### TITOLO III

#### ALCOLISMO E DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

#### Art. 16.

##### *Programma degli interventi*

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'art. 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute e la sicurezza della comunità regionale in relazione al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali.

2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'art. 3, comma 3:

a) promuove l'organizzazione di eventi «no alcol», durante i quali non vengono somministrate bevande alcoliche e sono fornite informazioni sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

b) prevede limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche, nonché alla vendita e alla somministrazione delle stesse;

c) promuove azioni di prevenzione della sindrome alcolico-fetale, anche tramite la previsione di forme di esenzione al fine di garantire l'accesso alle cure necessarie per la tutela della vita e della salute del feto e del neonato;

d) prevede forme di partecipazione alla spesa sanitaria relativa ad interventi di emergenza effettuati in favore di soggetti che versano in stato di ebbrezza conseguente al consumo di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psicofisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali;

e) promuove, in prossimità delle aree con maggiore presenza di locali notturni, specifici accordi tra i comuni, le aziende pubbliche di trasporto, le associazioni dei tassisti e le associazioni rappresentative dei locali notturni di intrattenimento per la realizzazione di un piano di mobilità sostenibile alternativo al mezzo privato a favore degli utenti dei locali;

f) promuove strategie di prevenzione dei rischi da uso di droghe, legali e illegali, nei luoghi sensibili e nelle aree a rischio.

#### Art. 17.

##### *Limitazioni alla pubblicità e alla sponsorizzazione di bevande alcoliche*

1. Fermo restando il divieto di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche nell'ambito di manifestazioni alle quali partecipano principalmente i minori di anni diciotto.


#### Art. 18.

##### *Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14-ter della legge n. 125/2001 e dagli articoli 689 e 691 del codice penale, in tutti gli esercizi di somministrazione, anche di carattere temporaneo, nei quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la vendita o la somministrazione di bevande, sono vietate la vendita, anche per asporto, e la somministrazione, a prezzo ridotto o a titolo gratuito, di bevande alcoliche a soggetti minori di anni diciotto.

2. Il divieto di vendita o somministrazione è reso pubblico con appositi cartelli esposti, in modo ben visibile, dagli esercenti all'esterno o all'interno degli esercizi di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i comuni possono vietare o limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.



## Art. 19.

*Integrazione all'art. 56  
della legge regionale n. 23/2018*

1. All'art. 56, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (testo unico in materia di commercio), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine è consentita la vendita di bevande alcoliche esclusivamente attraverso distributori automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.».

## Art. 20.

*Disposizioni sanzionatorie*

1. La violazione dei divieti di cui all'art. 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, la violazione dei divieti di cui agli articoli 18 e 19 è punita con le seguenti sanzioni:

a) agli esercizi di somministrazione che vendono, anche per asporto, bevande alcoliche, a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino o a titolo gratuito, a minori di anni diciotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;

b) agli esercizi commerciali che non espongono gli appositi cartelli indicanti il divieto di vendita o somministrazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00;

c) ai maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di anni diciotto bevande alcoliche tramite distributori automatici, esercizi di somministrazione o commerciali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.

3. Fatta salva la sospensione dell'attività commerciale prevista dall'art. 14-ter della legge n. 125/2001, se il fatto è commesso più di una volta la relativa sanzione amministrativa è raddoppiata.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono ripartiti tra i comuni, nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, in coerenza con le finalità della presente legge, e la Regione, nella misura del restante 30 per cento, destinata al finanziamento del Piano regionale di cui all'art. 3.

## Art. 21.

*Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria*

1. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di partecipazione alla spesa sanitaria dei soggetti nei quali venga riscontrato un tasso di alcolemia superiore a un grammo per litro, ovvero uno stato di alterazione psico-fisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e psicoattive illegali e/o legali, assunte in assenza della prescrizione medica o in difformità da questa, a favore dei quali viene effettuato il trasporto in ambulanza e il cui accesso ai servizi di pronto soccorso sia legato a tali condizioni.

## Art. 22.

*Divieto di commercializzazione  
della canapa per uso ricreativo*

1. Al di fuori dei casi previsti dalle leggi regionali 18 dicembre 2013, n. 54 (incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3 dicembre 2013 recante «Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)»), e 4 gennaio 2014, n. 4 (modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è vietata la commercializzazione della canapa (*cannabis sativa*) per uso ricreativo, anche a fronte di un basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), nonché ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanze stupefacenti.

## TITOLO IV

## TABAGISMO

## Art. 23.

*Programma degli interventi*

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'art. 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute della comunità regionale in relazione al fumo di tabacco e ai danni che ne derivano, anche riconoscendo il principio di riduzione del danno.

2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall'art. 3, comma 3:

a) persegue la prevenzione del tabagismo attraverso lo sviluppo di programmi per la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo;

b) prevede l'istituzione di centri antifumo presso ogni Azienda sanitaria locale, attraverso cui i competenti Servizi per le dipendenze patologiche (Ser.D.) garantiscono la cura, l'assistenza e il supporto alla disassuefazione dal fumo;

c) promuove la tutela dei non fumatori esposti ad inalazione del fumo passivo nei luoghi pubblici e di lavoro;

d) promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente contro l'inquinamento causato dagli scarti e dai rifiuti generati dal fumo;

e) valuta l'efficacia degli interventi in relazione al raggiungimento degli obiettivi, privilegiando metodologie di analisi basate sul confronto della situazione dei soggetti che hanno beneficiato delle misure per la cura del tabagismo e di quelli che non ne hanno fruito.

3. Il programma di cui al comma 1 è definito in armonia con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.

## Art. 24.

*Prevenzione e contrasto del tabagismo passivo  
nei luoghi sensibili*

1. Per tutelare l'igiene e il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, i responsabili delle strutture pubbliche e private provvedono a individuare e a segnalare adeguatamente al pubblico i locali e le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari nei quali si applica il divieto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione).

2. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto di fumo, le Aziende sanitarie locali e le istituzioni scolastiche realizzano iniziative informative e formative affinché il relativo personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti dei cittadini.

3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, la Regione, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, promuove azioni di sensibilizzazione degli adulti a non fumare anche nelle aree aperte dedicate ai minori e ai giovani, in particolare nei parchi e nelle aree di gioco per bambini.

## TITOLO V

## DIPENDENZE DA NUOVE TECNOLOGIE

## Art. 25.

*Azioni di prevenzione e contrasto  
delle dipendenze da nuove tecnologie*

1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all'art. 3, promuove e sostiene, anche attraverso gli enti locali, azioni di prevenzione specifiche volte a contrastare le conseguenze sanitarie delle cyberdipendenze e delle dipendenze e devianze comportamentali derivanti da utilizzo improprio di nuove tecnologie, in particolare tra bambini, adolescenti e giovani.



2. Le azioni di cui al comma 1 si integrano con quelle stabilite dall'Osservatorio regionale sulle Dipendenze patologiche di cui all'art. 2, sono realizzate valorizzando il ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario, dei soggetti che promuovono attività motoria e pratica sportiva, nonché delle associazioni delle famiglie, in particolare per quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze tecnologiche e della conseguente sedentarietà nei bambini e nei giovani.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 26.

##### *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano regionale di cui all'art. 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito assolvono agli obblighi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 27.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 2 e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) la realizzazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'art. 3, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, le risorse impiegate e i relativi destinatari;

b) gli accordi definiti ai sensi dell'art. 3, comma 4, nonché le azioni coordinate poste in essere in attuazione degli stessi;

c) una descrizione degli interventi informativi e formativi in materia di prevenzione delle dipendenze patologiche, il grado di diffusione degli stessi sul territorio, i soggetti coinvolti, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunto;

d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nonché le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.

3. La Giunta regionale rende accessibile la relazione sul portale informatico di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame.

#### Art. 28.

##### *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 40, (disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco) e successive modifiche e integrazioni;

b) la legge regionale 29 novembre 1999, n. 114 (prevenzione dei problemi alcol-droga-correlati e di formazione di operatori del settore socio-sanitario, del settore socio-educativo e del volontariato);

c) la legge regionale 27 marzo 1998, n. 19 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (interventi in materia di dipendenza dal tabagismo));

d) il paragrafo relativo a «Interventi in materia di alcoolodipendenza» di cui al punto 5.4 dell'allegato «A» della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (Piano sanitario regionale 1994-1996).

#### Art. 29.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Il Piano regionale di cui all'art. 3, per la sezione relativa al disturbo da gioco d'azzardo, è finanziato:

a) con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), allocate nel bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, capitoli di spesa 81569/3 e 81569/4 per complessivi euro 1.200.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022;

b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'art. 12.

2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione del Piano si fa fronte:

a) con i fondi annualmente previsti e disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale;

b) con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative introitate ai sensi dell'art. 20.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6, si fa fronte con i fondi annualmente previsti e disponibili nel bilancio regionale per il finanziamento del Terzo settore.

4. Per le finalità previste dall'art. 14 è autorizzata una spesa di euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 a valere sulla Missione 13, Programma 07 del bilancio regionale 2020-2022.

5. Alla potenziale perdita del gettito Irap derivante dall'attuazione dell'art. 13, stimata in euro 138.000,00 per gli anni 2021 e 2022, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio regionale 2020-2022, esercizi 2021 e 2022, per la sola competenza:

a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 102 per euro 138.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 138.000,00.

6. Per le annualità successive al 2022, agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5, si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 30.

##### *Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 15/2020*

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 15 (medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) è sostituito dal seguente:

«2. È individuato presso la U.O.S.D Farmacotossicologia e qualità analitica dell'azienda ASL di Pescara il laboratorio anti-doping per il controllo degli atleti dilettanti ed amatoriali.».

#### Art. 31.

##### *Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/6 del 17 novembre 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

(Omissis).

21R00061



## REGIONE SICILIA

LEGGE 14 ottobre 2020, n. 23.

### Modifiche di norme in materia finanziaria.

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 53 del 16 ottobre 2020)*

### L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e all'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo.*

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni è soppressa.

2. All'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per gli esercizi finanziari 2019 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modificazioni.»

#### Art. 2.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 in materia di interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.*

1. All'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle parole «entro il 15 dicembre 2020»;

*b*) al comma 1, le parole da «entro il 30 settembre 2019» fino a «manutenzione di strade e scuole» sono soppresse;

*c*) al comma 2, le parole da «di cui euro 45.812.754,53» fino a «nell'esercizio finanziario 2021» sono soppresse.

#### Art. 3.

*Modifica dell'art. 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di Riscossione Sicilia.*

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole «fino al 30 novembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 10 dicembre 2020».

#### Art. 4.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di strumenti finanziari per il credito alle imprese.*

1. All'art. 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) al comma 1, le parole da «prioritariamente» fino a «Regione» sono sostituite dalle parole «destinabili a strumenti finanziari flessibili con Banca Europea degli Investimenti»;

*b*) il comma 3 è soppresso;

*c*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2020/C 911/01 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modificazioni e dell'art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla scadenza del predetto Quadro temporaneo, si applicano le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modifiche e integrazioni o dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni.»

2. L'Assessore regionale per l'economia riferisce in Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con cadenza semestrale, sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

#### Art. 5.

*Modifica dell'art. 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di esenzione della tassa automobilistica regionale.*

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, dopo le parole «per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro», sono aggiunte le parole «che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge».

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 10 della legge 12 maggio 2020, n. 9 in materia di interventi a favore di operatori economici*

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) le parole «è destinata, altresì,» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1 è destinata»;

*b*) alla fine è aggiunto il seguente periodo «Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.».



## Art. 7.

*Rendicontazione iniziative sportive 2020*

1. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 possono essere rendicontate entro il 30 giugno 2021.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 ottobre 2020

MUSUMECI

*Assessore regionale  
per l'economia*  
ARMAO

(*Omissis*).

21R00044

LEGGE 21 ottobre 2020, n. 24.

**Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo.**

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 54 del 23 ottobre 2020*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e definizioni*

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) tutelare i valori costituzionalmente tutelati della salute e del risparmio, come sancito dagli articoli 32 e 47 della Costituzione, e gli interessi della collettività, contrastando la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA), anche se autorizzato, salvaguardando le fasce

di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili e curando il trattamento ed il recupero delle persone che ne sono affette ed il supporto alle loro famiglie;

b) contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del disturbo da gioco d'azzardo sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio;

c) contrastare l'esercizio abusivo delle attività di raccolta di gioco.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per sale da gioco si intendono tutti i locali adibiti prevalentemente all'attività del gioco con vincita in denaro praticato mediante gli apparecchi descritti dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

3. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per luoghi sensibili si intendono:

a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le università ed ogni altra struttura formativa;

b) i luoghi di culto;

c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;

d) i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi;

e) le caserme;

f) i centri di aggregazione di anziani;

g) i cimiteri e le camere mortuarie.

4. I comuni con apposito regolamento possono indicare ulteriori siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle caratteristiche del territorio comunale.

5. I comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici e strutturali delle sale da gioco e degli spazi per il gioco e le relative pertinenze, tenuto conto del contesto urbano, della sicurezza nonché dei problemi connessi alla viabilità e all'inquinamento acustico.

6. I comuni possono contingentare il numero delle sale da gioco esistenti sul proprio territorio. La regolamentazione del numero di sale gioco non potrà avere effetto retroattivo e dovrà salvaguardare le attività già esistenti.

7. La diagnosi o la valutazione del soggetto affetto da DGA o a rischio, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema socio-sanitario, è formulata dai servizi per le dipendenze patologiche delle ASP e dai loro coordinamenti.

## Art. 2.

*Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità*

1. I comuni singoli e associati e le aziende sanitarie provinciali (ASP) concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge.



2. Ai fini della presente legge la Regione riconosce il ruolo:

a) dei soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e degli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;

b) delle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

c) delle associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

d) dei soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1.

### Art. 3.

#### *Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo*

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno e di valutare l'efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco;

b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento all'Assemblea regionale siciliana e alla Giunta regionale, al fine di elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze patologiche correlate al gioco;

c) redigere annualmente una relazione sullo stato dell'offerta di gioco in relazione alle finalità della presente legge.

3. L'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo ha sede presso il Dipartimento per le attività sanitarie - osservatorio epidemiologico (DASOE) - dell'Assessorato regionale della salute, che ne assicura supporto tecnico, ed è composto da due componenti dell'Assessorato regionale della salute, da un componente per ogni coordinamento dei servizi delle dipendenze patologiche delle ASP, dal presidente del coordinamento enti ausiliari Regione siciliana in rappresentanza delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti, da un rappresentante delle associazioni e/o fondazioni impegnate nella prevenzione del gioco d'azzardo e da un rappresentante delle fondazioni e/o associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con apposito decreto dell'assessore regionale per la salute da emanarsi, previo parere della Commissione «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### Art. 4.

#### *Elenco regionale soggetti inibiti dal gioco d'azzardo*

1. La Regione, con il regolamento di cui al comma 7 dell'art. 5 sentite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, istituisce l'elenco regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro.

2. L'iscrizione all'elenco si realizza su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato.

### Art. 5.

#### *Competenze della Regione*

1. La Regione:

a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da DGA nel contesto del piano di prevenzione regionale ed in coerenza con il piano nazionale GAP e conseguentemente assicura il monitoraggio su tali attività;

b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza mediante l'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d'azzardo, tramite i flussi SIND GAP;

c) istituisce un numero verde regionale dedicato per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenze;


d) promuove la conoscenza, l'informazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari nonché degli operatori delle ASP, del terzo settore con esperienza in GAP, degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli *welfare* con riguardo al disturbo da gioco d'azzardo;

e) promuove progetti informativi e formativi in ordine alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, all'attivazione della rete di sostegno, alla conoscenza generale della normativa nazionale e regionale vigente in materia di gioco d'azzardo, anche attraverso il CEFPAS e/o tramite protocolli con il Ministero dell'istruzione e con l'Ufficio scolastico regionale;

f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e supporto ai singoli e alle famiglie;

g) sostiene le famiglie nonché le associazioni e le fondazioni antiusura che si occupano di affrontare situazioni di sovraindebitamento a rischio usura;

h) sostiene le iniziative delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, associazioni di familiari vittime del gioco d'azzardo e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione



e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo autorizzato e non, anche in collaborazione con enti locali, ASP e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

*i)* promuove e monitora le iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni tese allo sviluppo di un codice etico di autoregolamentazione che le vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata;

*l)* collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.

2. Con cadenza biennale, l'Assessore regionale per la salute adotta, previo parere della Commissione «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, il piano per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di prevenzione regionale di cui alla lettera *a)* del comma 1.

3. La Regione rilascia, tramite i comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato il marchio regionale «Slot? No Grazie!».

4. È fatto obbligo agli esercenti di sale di gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo autorizzato di munirsi di materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco d'azzardo, da esporre in modo visibile e accessibile al pubblico. A tal fine la Regione, di concerto con le ASP, provvede a pubblicare sul suo sito istituzionale materiale informativo sui rischi correlati al gioco, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

5. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco.

6. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale, per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la salute, previo parere della Commissione VI «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto definisce i criteri, le regole tecniche e le modalità attuative della presente legge e le relative sanzioni nonché le forme di controllo per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:

*a)* alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni, accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a uno;

*b)* ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo autorizzato.

#### Art. 6.

##### *Competenze dei comuni. Distanze minime*

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'art. 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a:

*a)* 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

*b)* 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

2. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi «Slot? No Grazie!» di cui al comma 3 dell'art. 5, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato.

3. I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, ai sensi dell'art. 1, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

*a)* risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;

*b)* sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto dal comma 1:

*a)* la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

*b)* l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui alla lettera *a)* del comma 6 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dal comma 943 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni.

7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.



8. Spetta al comune la competenza sui controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo e di garantire il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dalla legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

9. I comuni prevedono, nella fascia notturna nonché nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, sospensioni orarie nell'attività di gioco con vincita in denaro praticata con gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

#### Art. 7.

##### *Competenze delle ASP*

1. Le ASP, in collaborazione con gli operatori del terzo settore che abbiano esperienza certificata nell'ambito del DGA, promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da DGA mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del disturbo da gioco d'azzardo, anche attraverso la predisposizione di piani di informazione, con particolare riferimento al gioco on-line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado e in generale mediante iniziative rivolte a tutti i cittadini con la collaborazione degli enti del terzo settore di comprovata esperienza nel trattamento del DGA.

2. I servizi delle dipendenze patologiche delle ASP individuano sul territorio regionale le strutture/comunità che si occupano dei servizi relativi alle dipendenze patologiche e, in collaborazione con queste, assicurano:

- a) l'attività di accoglienza;
- b) la valutazione diagnostica;
- c) la presa in carico e cura;
- d) il reinserimento sociale della persona affetta da DGA anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di disturbo da gioco d'azzardo;
- e) il sostegno ai familiari.

#### Art. 8.

##### *Sanzioni amministrative*

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco con vincita in denaro, che si ponga in contrasto con i commi 4, 4-bis e 5 dell'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

3. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, in violazione delle distanze previste dal comma 1 dell'art. 6, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e in caso di reiterazione con una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo al sostegno di iniziative promosse dalle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni di familiari vittime del gioco d'azzardo volte al recupero dei soggetti patologici o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

#### Art. 9.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale informa l'Assemblea regionale siciliana sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il disturbo da gioco d'azzardo. A tal fine, presenta all'Assemblea regionale una relazione biennale documentata, entro il mese di giugno di ogni anno, in ordine ai seguenti profili:

a) quali attività di informazione e sensibilizzazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;

b) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;

c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo;

d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;

e) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASP e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale «Slot? No Grazie!» e agli incentivi di cui al comma 5 dell'art. 5;


f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione preesistente;

g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.

2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 sono parte integrante della relazione all'Assemblea regionale.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti dell'Assemblea regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.



## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 7, di competenza della Regione e delle aziende sanitarie provinciali, sono inclusi nel «Piano biennale regionale gioco d'azzardo patologico» finanziato annualmente con le risorse derivanti dal riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del «Fondo per il gioco d'azzardo patologico» di cui al comma 946 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità.

## Art. 11.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 ottobre 2020

MUSUMECI

*Assessore regionale  
per la salute*  
RAZZA


(*Omissis*).

**21R00042**

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-015) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 4 1 0 \*

€ 2,00

